



NEWS

# Euroconference

**Edizione di venerdì 17 Ottobre 2025**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**I chiarimenti dell'AdE sul nuovo regime di tassazione dei redditi dei terreni**

di **Alberto Tealdi, Alessia Staino**

## **GUIDA ALLE SCRITTURE CONTABILI**

**Applicazione dello split payment: registrazioni contabili**

di **Viviana Grippo**

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

**Nuovi criteri di deduzione per le spese di manutenzione degli immobili dei professionisti**

di **Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari**

## **ACCERTAMENTO**

**Collaborazione e diritto al silenzio: la Consulta ridisegna i confini delle preclusioni istruttorie**

di **Angelo Ginex**

## **CRISI D'IMPRESA**

**"Early warning indicator": assonanze tra codice della crisi d'impresa e normativa di vigilanza bancaria**

di **Giuseppe Rodighiero**

## **EDITORIALI**

**TeamSystem ed Euroconference al Congresso Nazionale CNDCEC: concretizzare il cambiamento**

di **Milena Montanari**

## ***I chiarimenti dell'AdE sul nuovo regime di tassazione dei redditi dei terreni***


di **Alberto Tealdi, Alessia Staino**

**Circolari e Riviste**

**RIVISTA PER LA CONSULENZA  
IN AGRICOLTURA**

**IN OFFERTA PER TE € 130 + IVA 4%** anziché € 200 + IVA 4%  
Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta.  
Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**  
**Abbonati ora**



Trainato da processi di innovazione tecnologica e crescente attenzione alla sostenibilità ambientale, il settore agricolo ha attraversato negli ultimi anni una fase di profonda evoluzione, che ha comportato necessariamente anche un aggiornamento di carattere normativo. Dal punto di vista fiscale, in risposta a tali cambiamenti, il Legislatore è intervenuto con il D.Lgs. n. 192/2024 – in attuazione della Legge delega n. 111/2023 – che ha apportato significative modifiche all'art. 32, TUIR segnando un passaggio decisivo nell'adeguamento della disciplina fiscale alle nuove esigenze del comparto agricolo.

Il nuovo impianto normativo ha però fatto emergere dubbi applicativi e interpretativi, ai quali l'Agenzia delle Entrate ha fornito un primo riscontro con la circolare n. 12/E/2025.

La nuova lett. b-bis) dell'art. 32, TUIR. Produzione di vegetali con evoluti sistemi di coltivazione in immobili censiti al Catasto fabbricati

Tra le novità più rilevanti della Riforma vi è l'introduzione di una **“nuova categoria di attività produttiva di reddito agrario”** prevista dalla lett. b-bis), dell'art. 32, comma 2, TUIR, ovvero: *«le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis»*.

Tale disposizione, così come formulata e letta in combinato disposto con le altre disposizioni dell'art. 32, TUIR, nonché con i nuovi commi inseriti agli artt. 28 e 36, TUIR, ha suscitato alcuni dubbi interpretativi e applicativi che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno dirimere al fine di garantire un'interpretazione della norma conforme alle finalità del Legislatore ed evitare distorsioni applicative.

Un primo chiarimento – peraltro già annunciato dal Governo con l'approvazione dell'ordine del giorno AC 2460 – riguarda l'ambito di applicazione della lett. b-bis). Nonostante fosse chiaro l'intento del Legislatore delegato, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto comunque opportuno

specificare che la lett. b-bis) si applica esclusivamente al ricorrere congiuntamente di **2 condizioni**, ovvero:

1. l'esercizio di attività dirette alla produzione di vegetali realizzate mediante «*i più evoluti sistemi di coltivazione*» (e non anche mediante i sistemi di coltivazione «tradizionali»);
2. le attività di cui sopra devono essere poste in essere «*tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto fabbricati*» rientranti nelle categorie catastali elencate nella predetta norma.

La corretta individuazione dell'obiettivo del Legislatore si ricava dalla stessa Relazione illustrativa del decreto ove si legge che le modifiche introdotte nel campo della tassazione dei redditi agrari, per le attività agricole di coltivazione di cui all'art. 2135, comma 1, c.c., hanno a oggetto l'introduzione di nuove classi e qualità di coltura «*al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione*» quali, ad esempio, le c.d. vertical farm e le colture idroponiche. Ciò si realizza in strutture protette, quali, oltre alle serre, i fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e, più in generale, gli immobili riconvertiti alle produzioni agricole in esame.

L'intento del Legislatore è stato, sin dall'inizio, quello di tenere separate e distinte le attività di produzioni di vegetali «tradizionali» disciplinate dalla lett. b), che mantengono la loro autonomia impositiva sia per quanto riguarda il *quantum* (i.e. reddito agrario di riferimento), sia per la determinazione della base imponibile (i.e. superficie adibita alla produzione) da quelle «più innovative» introdotte con la revisione dell'art. 32, TUIR, che richiama le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al Catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento.

Sul presupposto della sussistenza contemporanea delle 2 condizioni sopra richiamate, viene altresì esaminata la situazione di coloro che, nei periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del decreto, hanno svolto un'attività di produzione di vegetali, mediante l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie ma accatastate. In tali casi, la circolare ha chiarito che, in assenza di modifiche nell'attività esercitata, anche dopo l'entrata in vigore del decreto, al reddito agrario conseguito continua ad applicarsi la medesima disciplina fiscale prevista dall'art. 32, comma 2, lett. b), TUIR.

L'Agenzia delle Entrate si è, inoltre, posta il problema di inquadrare i redditi derivanti dalle attività di coltivazione di vegetali realizzate mediante sistemi evoluti di coltivazione non utilizzando gli immobili citati dalla disposizione, come, ad esempio, una coltura idroponica realizzata in una serra «leggera» (non accatastabile). Viene confermato che tali attività sono da ricondurre nella lett. b) dell'art. 32, TUIR in considerazione del fatto che mancherebbe uno dei 2 requisiti necessari per attrarre le stesse nella disciplina di cui alla lett. b-bis).

## **La determinazione della parte di attività diretta alla produzione di vegetali produttiva di reddito agrario**

Come previsto dalla norma, le attività di cui alla lett. b-bis), a regime, sono produttive di reddito agrario *«entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis»*.

Il Legislatore, già consapevole dei tempi necessari per l'adozione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, TUIR che dovrà definire, tra le altre, le modalità di calcolo della c.d. superficie agraria di riferimento, ha previsto una disciplina transitoria specifica introducendo il comma 4-bis dell'art. 34, TUIR, il quale stabilisce che: *«fino all'emanazione del decreto, la determinazione del reddito agrario delle nuove colture si determina mediante l'applicazione **alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile**, della tariffa d'estimo più alta in vigore nella Provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento»*.

La lettura congiunta delle 2 norme – art. 32, lett. b-bis) e art. 34, comma 4-bis – avrebbe potuto far emergere qualche dubbio in merito alla *«parte di attività diretta alla produzione di vegetali produttiva di reddito agrario»*; ciò in quanto la lett. b-bis) fissa tale limite – a regime – entro *«il doppio della superficie agraria di riferimento»*, mentre, la disciplina transitoria, nella *«**superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile**»*.

Al fine di dirimere ogni dubbio di natura interpretativa più che applicativa, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel periodo transitorio (dunque fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, TUIR), la *«superficie agraria di riferimento»*, essenziale per determinare il limite oltre il quale le attività agricole in argomento producono reddito d'impresa (determinato forfetariamente ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, TUIR, salvo opzione per la determinazione analitica), è individuata nella *«superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile»*.

Dunque, le attività agricole di cui alla lett. b-bis) saranno produttive di reddito d'impresa nell'ipotesi in cui la superficie adibita alla produzione ecceda il doppio dell'intera superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile.

Va da sé, che il reddito agrario così come determinato, deve, poi, essere assoggettato alle rivalutazioni ordinariamente previste dalla legge (rivalutazione del 70% e del 30%).

## **Il reddito dominicale**

L'Agenzia delle Entrate offre chiarimenti anche sulla determinazione del **reddito dominicale** delle attività di cui alla lett. b-bis), come previsto dai nuovi commi 4-ter e 4-quater, dell'art. 28,

TUIR, che prevede:

- a regime, la sua determinazione ai sensi del decreto di cui all'art. 32, comma 3-*bis*, TUIR;
- in via transitoria, la determinazione ai sensi del comma 4-*ter*, dell'art. 28, TUIR, ovvero mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella Provincia in cui è censita la particella incrementata del 400%.

La disposizione prevede, altresì, che l'ammontare del reddito dominicale non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-*bis*), TUIR.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate precisa che il raffronto va fatto operando dapprima le rivalutazioni ordinariamente previste dalla legge; quindi, il reddito dominicale va rivalutato dell'80% e del 30% e la rendita catastale dell'immobile del 5%. Conseguentemente laddove l'ammontare del reddito dominicale rivalutato risulti inferiore all'ammontare della rendita catastale dell'immobile oggetto di censimento al Catasto dei fabbricati rivalutata, il reddito dominicale imponibile è pari a quest'ultimo.

Non applicabilità delle agevolazioni per coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola e giovani imprenditori agricoli

L'Amministrazione finanziaria, in merito alle rivalutazioni, chiarisce ulteriormente che non si applicano le specifiche disposizioni agevolative previste:

- dall'art. 1, comma 512, Legge n. 228/2012, ove è disposta la mancata applicazione dell'ulteriore rivalutazione del 30% per il reddito dominicale e agrario, a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola;
- dall'art. 14, comma 3, Legge n. 441/1998, che esclude la rivalutazione dell'80% per i redditi dominicali e del 70% per i redditi agrari, con riferimento di terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli.

La motivazione, secondo quanto riportato nella circolare, è da rinvenire nel fatto che tali disposizioni agevolative facendo riferimento "ai terreni" e, nello specifico, il comma 512 riguarda, tra gli altri, i terreni "non coltivati" non sarebbero applicabili, neppure in via estensiva, agli "immobili" di cui alla lett. b-*bis*).

L'Agenzia delle Entrate si ancora, dunque, a un'interpretazione letterale della lett. b-*bis*) che, come detto, prevede che tali attività vengano svolte all'interno di "immobili" senza sfruttamento del "terreno" *strictu sensu*.

## Compilazione delle dichiarazioni dei redditi

La circolare rende anche alcuni chiarimenti più operativi in merito alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi relativa al periodo di imposta 2024.

In particolare, se, con riferimento all'anno 2024, la rendita catastale rivalutata è superiore al reddito dominicale imponibile ( $RD \times 1,80\% \times 1,30\% < RC \times 1,05\%$ ), il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi, quale reddito dominicale imponibile, la rendita catastale rivalutata.

Assumendo che il contribuente adotti il Modello 730/2025, questo deve riportare nella colonna 1 del quadro A del Modello 730/2025 la rendita catastale dell'immobile utilizzato per le colture "fuori suolo", aumentata del 5% e divisa per il coefficiente 2,34 (che permette di neutralizzare le rivalutazioni dell'80% e del 30% che sono calcolate in via automatizzata dal software di compilazione), applicando dunque la formula  $RC \times 1,05\% / 2,34$ .

Se, invece, risulta maggiore il reddito dominicale rivalutato, va indicato nella colonna 1 del quadro A del Modello 730/2025 il reddito dominicale non rivalutato (secondo le regole ordinarie), in quanto le rivalutazioni dell'80% e del 30% vengono operate in via automatizzata dal software di compilazione.

Le stesse considerazioni valgono anche per la compilazione del Modello Redditi PF 2025, SP 2025 ed ENC 2025.

Attività agricole che concorrono alla tutela dell'ambiente e ai cambiamenti climatici (lett. b-ter), art. 32, comma 2, TUIR)

Con l'inserimento della lett. b-ter) dell'art. 32, comma 2, TUIR, è prevista una **seconda nuova categoria di attività agricola** produttiva di reddito agrario, costituita dalle: «attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del Codice civile».

La formulazione usata dal Legislatore e correttamente esplicitata nella Relazione illustrativa non lascia dubbi sul fatto che queste attività sono di derivazione e dunque conseguenti all'esercizio delle attività agricole di coltivazione del fondo, allevamento di animali e silvicoltura, o meglio rappresentano il risultato di azioni messe in atto nell'ambito delle predette attività essenziali, di cui all'art. 2135, comma 1, c.c., attraverso cui si realizzano benefici che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

Ciò premesso, i redditi conseguiti dalla cessione di tali beni sono tassati su base catastale, in quanto riconducibili ai redditi agrari, fino a concorrenza dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, derivanti

dall'esercizio delle attività di cui all'art. 2135, c.c.

Ai fini del calcolo del c.d. limite di agrarietà entro il quale i redditi in questione sono considerati assorbiti dal reddito agrario, l'Agenzia delle Entrate precisa che rilevano esclusivamente i corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall'esercizio delle attività rientranti nei limiti di cui all'art. 32, TUIR, mentre non vanno considerati i corrispettivi da cessioni di beni non rientranti nei limiti di agrarietà, seppur frutto di attività agricole di cui all'art. 2135, c.c. Analogamente non vanno considerati, per espressa previsione normativa, i corrispettivi delle prestazioni di servizi, di cui al comma 3 del medesimo art. 2135, c.c., derivanti da attività connesse né quelli relativi alle cessioni dei beni di cui alla lett. b-ter).

Viene inoltre chiarito che, se i beni sono ceduti nell'anno successivo a quello di produzione, per ragioni di semplificazione il limite di agrarietà deve essere calcolato nell'anno di cessione dei predetti beni e non nell'anno di "produzione" degli stessi; di fatto si fa riferimento al momento di effettuazione delle operazioni di cui all'art. 6, D.P.R. n. 633/1972.

Infine, la circolare cita, a titolo di esempio, la cessione di crediti di carbonio che rientrano certamente nella nuova disciplina della lett. b-ter); tali beni immateriali che si generano "a monte" dell'attività agricola non sono però esclusivi nel senso che possono esserci altre attività che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, anche "a valle" del processo produttivo agricolo, che se generano corrispettivi possono rientrare in questa "estensione" dell'art. 32, TUIR; è chiaro, a parere di chi scrive, che detti benefici di natura ambientale e/o climatici debbano però poter essere oggetto di certificazione per accedere ai benefici di cui sopra.

### **Attività agrituristica**

Altra novità riguarda la modifica del comma 4, dell'art. 56-bis, TUIR, che estende la possibilità di applicare il regime forfetario di determinazione del reddito anche alle società di persone, alle S.r.l. e alle società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 che abbiano optato per la tassazione su base catastale.

Questo significa che, con riferimento alle attività agricole "connesse" di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., anche le società agricole (di persone, a responsabilità limitata e cooperative) che hanno optato per il regime catastale, di cui all'art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006 possono determinare il reddito – d'impresa – con criteri forfetari, applicando un coefficiente di redditività ai corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA.

Sebbene il richiamo della norma novellata alle società agricole di cui al comma 1093, Legge n. 296/2006, inserita nel dispositivo dell'art. 56-bis, TUIR, assicura la possibilità di applicare il regime forfetario su tutte le attività agricole connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., l'Agenzia delle Entrate coglie l'occasione per precisare nella circolare che tali modifiche non si

applicano alle società che hanno optato per il regime catastale qualora producano reddito derivante da attività agrituristica.

La ragione di tale esclusione risiede nel carattere speciale della normativa fiscale che disciplina le attività agrituristiche, prevista dall'art. 5, Legge n. 413/1991, la quale prevale sulla disciplina generale contenuta nell'art. 56-*bis*, TUIR.

Vero è che per questa specifica attività il Legislatore tributario ha previsto una norma speciale ma va, tuttavia, considerato che sul piano temporale questa disciplina è precedente, e anche di molto, rispetto alla riforma civilista e fiscale seguita alla Legge delega sulla modernizzazione del settore agricolo, datata 2001.

Subiscono questa esclusione essenzialmente le S.r.l. e le società cooperative agricole, già penalizzate dal regime di cui all'art. 5, Legge n. 413/1991, che le priva della possibilità di applicare ai fini delle imposte sul reddito lo specifico sistema forfetario, a cui è preclusa anche la possibilità di avvalersi del regime di cui all'art. 56-*bis*, comma 3, TUIR, pur avendo optato per il regime catastale.

Una estensione dell'applicazione del regime forfetario di cui all'art. 56-*bis*, TUIR a beneficio delle società agricole (S.r.l. e cooperative) esercenti attività agrituristica avrebbe sicuramente rappresentato un naturale completamento del processo di armonizzazione tra disciplina civilistica recata dall'art. 2135, c.c., e norme fiscali.

Si segnala che l'articolo è tratto da [“Rivista per la consulenza in agricoltura”](#).



## ***Applicazione dello split payment: registrazioni contabili***

di Viviana Grippo

Convegno di aggiornamento

### **Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi**

Scopri di più

La **scissione dei pagamenti** prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d'imposta, **l'IVA addebitata dal fornitore sia versata dall'Amministrazione** stessa e non dal fornitore ottenendo di fatto la scissione tra pagamento del corrispettivo e pagamento dell'imposta.

Secondo il dettato dell'[art. 17-ter, Decreto IVA](#), lo split payment si applica alle **operazioni effettuate nei confronti**:

- **delle PA** definite dall'[art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009](#), e presenti nell'elenco "Ipa";
- di **enti, fondazioni e società** di cui all'[art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/1972](#), individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno.

Sono invece **esclusi dal meccanismo dello split payment** i seguenti soggetti:

- i **lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario** che non applicano Iva sulle fatture;
- i **professionisti che applicano ritenuta d'acconto**;
- tutti coloro che sono soggetti al **meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge**.

Il D.L. n. 84/2025, convertito con la L. 108/2025, dispone la *cessazione del meccanismo dello split payment*, a decorrere **dal 1° luglio 2025**, per le **società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa Italiana**, identificate ai fini IVA, relativamente alle operazioni per le quali la **fattura è emessa a partire da tale data**. Tale modifica normativa si rende necessaria in seguito alla scadenza dell'autorizzazione concessa dalle istituzioni europee e trova attuazione mediante l'abrogazione della lett. d), comma 1-bis, dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia chiarisce, inoltre, in una Faq del 27 giugno 2025 che tale esclusione dallo split payment **opera con riferimento alle operazioni poste in essere nei loro confronti**, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse. Lo

a                      Merci c/vendite



a *Erario per Iva in split payment*

**Seguirà il pagamento:**

Banca c/c a      Crediti vs clienti

Un ultimo cenno va fatto all'aspetto sanzionatorio, tenuto conto che la [circolare n. 27/E/2017](#) dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di errata applicazione dello split payment, specifica che **si rendono applicabili al cedente/prestatore le sanzioni** previste dall'[art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997](#).

Nel caso sia il fornitore a non versare l'IVA all'Erario la sanzione applicabile sarà pari al **25% dell'imposta non versata**.

## IMPOSTE SUL REDDITO

## ***Nuovi criteri di deduzione per le spese di manutenzione degli immobili dei professionisti***

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Convegno di aggiornamento

### **Reddito di lavoro autonomo: novità e conferme**

Scopri di più

Una delle principali **novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024**, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, riguarda i criteri di deducibilità delle **spese di manutenzione e ristrutturazione** degli **immobili strumentali**, disciplinate dal nuovo [art. 54-quinquies, comma 2, TUIR](#). La disciplina distingue ora tra:

- **spese relative alla manutenzione ordinaria, interamente deducibili** nell'esercizio in cui sono state sostenute, applicando il principio generale di cassa. Per gli immobili a **uso promiscuo, la deducibilità è limitata al 50%**. Per definire gli interventi di manutenzione ordinaria si fa riferimento alle opere di **riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici** e quelle necessarie a **mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti**, in linea con l'[art. 3, comma 1, lett. a\), D.P.R. n. 380/2001](#);
- spese per **ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili**, deducibili in quote **costanti nel periodo d'imposta** in cui sono sostenute e nei cinque successivi. Anche in questo caso, per gli **immobili a uso promiscuo, la deducibilità è del 50% su questo arco temporale** (6 anni complessivi). Per la definizione di manutenzione straordinaria, si rimanda all'[art. 3, comma 1, lett. b\), D.P.R. n. 380/2001](#), che include opere e modifiche necessarie per **rinnovare o sostituire parti strutturali degli edifici**, senza alterarne la volumetria complessiva.

Questi nuovi criteri di deducibilità si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**. Per le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione sostenute **fino al periodo d'imposta 2023**, la cui deduzione non si è ancora conclusa, si ritiene applicabile la **previgente disciplina**. Le quote di competenza delle spese straordinarie sostenute negli esercizi precedenti **continuano a essere deducibili**, come previsto dalle istruzioni ai modelli REDDITI 2025.

A titolo di esempio, le **spese non incrementative sostenute fino al 2023** restano deducibili nel periodo di sostenimento nel **limite del 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili, con l'eccedenza deducibile** in quote costanti **nei 5 periodi d'imposta successivi**. Anche le spese incrementative sostenute **fino al 2023 continuano a seguire regimi differenziati**

a seconda del periodo di acquisizione dell'immobile (ad esempio, se **acquisito tra il 2007 e il 2009**, sono dedotte come **maggiori quote di ammortamento**).

Nonostante le modifiche ai criteri di deducibilità, anche dopo la riforma del D.Lgs. n. 192/2024 rimane **inattuata l'eliminazione prevista della disparità di trattamento fiscale tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in leasing** degli immobili strumentali e a uso promiscuo. Attualmente, i canoni relativi agli immobili strumentali acquisiti in leasing sono deducibili (salvo eccezioni temporali specifiche). La previsione della Legge delega di Riforma fiscale, che mirava a rendere deducibili anche le **quote di ammortamento degli immobili strumentali posseduti**, non è stata ancora attuata e sarà oggetto di un **ulteriore provvedimento**. L'attuazione di tale misura, tuttavia, potrebbe rendere necessario un intervento normativo che, per ragioni di simmetria impositiva, disponga **la rilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze relative agli immobili** per i quali le **quote di ammortamento saranno deducibili**.

A tale proposito, i nuovi [artt. 54-bis e 54-quater, TUIR](#), introdotti dal D.Lgs. n. 192/2024, limitano la rilevanza fiscale delle **plusvalenze e minusvalenze**, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, ai **solì beni "mobili" strumentali** (materiali e immateriali). Di conseguenza, risultano **escluse** dal dato letterale le **plusvalenze e minusvalenze relative ai beni "immobili" strumentali**. Nonostante l'esclusione letterale, l'interpretazione prevalente (confermata dalle istruzioni ai modelli REDDITI PF e SP 2025) è che **l'esclusione generale valga "a regime"**, ma resta ferma l'eccezione per gli **immobili strumentali acquistati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2009**.

Solo per questi immobili, infatti, era **prevista la deducibilità delle quote di ammortamento** secondo la disciplina previgente. Pertanto, se un professionista ha ceduto nel 2024 un **immobile adibito esclusivamente a studio professionale**, la relativa plusvalenza o minusvalenza è **fiscalmente rilevante se il bene è stato acquistato in quel triennio**.

## ACCERTAMENTO

## ***Collaborazione e diritto al silenzio: la Consulta ridisegna i confini delle preclusioni istruttorie***

di Angelo Ginex

OneDay Master

**Prevenzione fenomeni evasivi, estensione del contraddittorio preventivo e altre novità relative all'accertamento**

Scopri di più

La [pronuncia n. 137/2025](#) del 28 luglio 2025 della **Corte Costituzionale** rappresenta una tappa significativa nel percorso evolutivo del diritto tributario. Il tema centrale è l'equilibrio tra il **dovere di collaborazione del contribuente** e il **suo diritto al silenzio**, nel quadro delle **indagini amministrative** e del processo tributario.

La Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'[art. 32, D.P.R. n. 600/1973](#), ha confermato la costituzionalità del sistema delle **preclusioni istruttorie**, ma ha introdotto **limiti sostanziali** alla loro applicazione con l'intento di evitare che si traducano in un indebito sacrificio del diritto di difesa garantito dall'[art. 24, Costituzione](#).

Nel caso esaminato, il contribuente non aveva risposto a una **richiesta di documenti da parte dell'Agenzia delle Entrate** in relazione alla **plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile**. L'ufficio aveva, quindi, applicato la **norma che preclude l'utilizzo in giudizio dei documenti non tempestivamente prodotti**, salvo prova di un impedimento incolpevole.

La Corte Costituzionale, pur ritenendo legittima la *ratio* del **meccanismo preclusivo**, ha precisato che esso **non** può assumere una **funzione "punitiva" o "afflittiva"**, pena la violazione dei **principi di proporzionalità e ragionevolezza**. Le preclusioni, dunque, sono ammesse solo nella misura in cui garantiscano **l'efficienza dell'azione amministrativa** senza ledere i diritti fondamentali del contribuente.

Difatti, uno dei punti più rilevanti della sentenza riguarda il **rapporto tra il dovere di collaborazione** – che si traduce nell'obbligo di fornire informazioni e documenti utili all'accertamento – e il **diritto del contribuente a non autoincriminarsi**.

La Corte, dunque, ha riconosciuto espressamente che il **diritto al silenzio** rientra nel **nucleo essenziale** delle **garanzie difensive anche in ambito tributario**, in quanto espressione del **principio di autodeterminazione e del giusto processo** (art. 6, CEDU). Di conseguenza, l'Amministrazione **non** può imporre un **obbligo assoluto di risposta** quando le **informazioni** richieste possano tradursi in **un'ammissione di responsabilità fiscale o penale**. In tali casi,

l'inerzia del contribuente **non può comportare effetti preclusivi automatici**, ma deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete.

Ancora, la Corte ha qualificato le **preclusioni** previste dall'[art. 32, D.P.R. n. 600/1973](#), come strumenti di razionalizzazione del procedimento, **non come sanzioni in senso proprio**. Esse non operano in modo generalizzato, ma devono essere **circoscritte** ai casi in cui l'**omissione** del contribuente risulti **ingiustificata e tale da ostacolare l'accertamento**.

Ne consegue che la **mancata produzione di documenti favorevoli** non può precluderne l'utilizzo in giudizio, a meno che l'omissione non sia frutto di **dolo o colpa grave**. Allo stesso modo, la Corte ha precisato che **il diritto al silenzio** non copre condotte elusive o reticenti che mirano a ostacolare il controllo fiscale.

La pronuncia, dunque, ha delineato una **zona intermedia tra collaborazione e autodifesa**: il contribuente deve cooperare in **buona fede**, ma conserva la **facoltà di non rispondere** a richieste che comportino la propria **autoaccusa**.

Inoltre, la Consulta ha richiamato la giurisprudenza della **Corte europea dei diritti dell'uomo**, che ha esteso la tutela del **diritto al silenzio** anche ai **procedimenti di natura amministrativa con finalità punitiva**. Di contro, in ambito nazionale, la Corte ha richiamato la [sentenza n. 84/2021](#), nella quale era stata censurata una **preclusione analoga** in assenza di adeguate tutele procedurali, nonché la [decisione n. 137/2025](#) nella quale viene rappresentata un'evoluzione coerente, spostando quindi l'attenzione sul **bilanciamento dinamico tra poteri** dell'Amministrazione e diritti difensivi del contribuente.

Seppur apprezzabile nell'impianto, la pronuncia citata ha lasciato aperte alcune **questioni operative**. Non ha chiarito, ad esempio, **come distinguere i documenti "integralmente favorevoli" da quelli "misti"**, contenenti elementi anche potenzialmente autoincriminanti.

La valutazione è rimessa al giudice tributario, che dovrà svolgere **un'analisi caso per caso**, con il rischio di **disomogeneità interpretative**. Inoltre, la decisione non definisce criteri univoci per l'accertamento dell'impedimento incolpevole, limitandosi a richiedere una **verifica di proporzionalità**. Tali ambiguità potrebbero incidere sull'effettività del **diritto di difesa** e generare **nuove incertezze applicative**, richiedendo un successivo intervento del Legislatore o della giurisprudenza di legittimità per consolidare l'indirizzo interpretativo.

In conclusione, dunque, la [sentenza n. 137/2025](#) ha segnato un punto di svolta nel diritto tributario, rimarcando che il contribuente **non è più semplice destinatario passivo** degli obblighi di collaborazione, ma **soggetto titolare di diritti difensivi autonomi e pienamente riconosciuti**.

La Corte Costituzionale, mediante il suo contributo, ha tracciato una **linea di equilibrio** che preserva l'efficacia dell'accertamento fiscale, senza sacrificare i principi di proporzionalità e tutela della persona.



Resta ora da verificare come la giurisprudenza di merito applicherà tali principi e se la dottrina saprà **trasformare** questa decisione in un'occasione per ripensare, in chiave garantista, il **rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria**.



CRISI D'IMPRESA

---

## ***“Early warning indicator”: assonanze tra codice della crisi d’impresa e normativa di vigilanza bancaria***

di Giuseppe Rodighiero

Seminario di specializzazione

### **Informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle imprese**

Scopri di più

Con il D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), dal 16 marzo 2019 è entrato in vigore l’obbligo per le imprese di **adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili** ex [art. 2086, c.c.](#), con l’elemento di novità, rispetto alla normativa previgente ex [art. 2381, comma 5, c.c.](#), costituito dal fatto che l’adeguatezza degli assetti deve essere funzionale alla **rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa** e della **perdita della continuità aziendale**.

#### **Codice della Crisi e segnali precoci di crisi o insolvenza**

L’[art. 3, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 14/2019](#), stabilisce che **gli assetti sono adeguati** (e le misure sono idonee) se sono in grado (tra le altre cose) di **rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico/finanziari** (analisi per indici e flussi), verificare la sostenibilità dei debiti e **l’assenza di continuità aziendale nei 12 mesi successivi** (redazione piani pluriennali) e determinare i seguenti segnali di crisi:

- debiti per retribuzioni scaduti da **almeno 30 giorni > metà retribuzioni mensili**;
- debiti verso fornitori scaduti da **almeno 90 giorni > debiti non scaduti**;
- debiti verso banche scaduti/sconfinanti da **almeno 60 giorni > 5% esposizioni totali**;
- debiti verso **creditori pubblici qualificati** superiori alle soglie di cui all’[25-novies, D.Lgs. n. 14/2019](#).

I predetti obblighi legati agli **assetti organizzativi** vanno ripartiti tra **Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale**: è l’imprenditore che *in primis* deve provvedere **all’autodiagnosi dell’impresa**, mentre l’organo di controllo è responsabile di **un’omessa vigilanza sull’adozione di adeguati assetti** che palesi, però, un nesso di causalità tra il danno conseguente alla condotta dell’amministratore e la **condotta omissiva** in parola.

L’autodiagnosi dell’imprenditore deve, dunque, passare per **l’accertamento degli eventuali**

**squilibri economici**, finanziari e patrimoniali, partendo dall'analisi del bilancio di esercizio e dei bilanci intermedi. Fattori di squilibrio economico sono, ad esempio, la **riduzione dei ricavi e della marginalità unitaria**. In tal senso, gli indici da utilizzare sono, rispettivamente, il **tasso di crescita dei ricavi** (che assume un connotato di criticità con valori superiori al 20%) ed il **rapporto EBITDA/Ricavi** (con soglia critica per valori inferiori al 3-4%).

Altri **fattori di squilibrio economico** sono riconducibili a un sensibile incremento e a un importante decremento rispettivamente del **capitale circolante e del capitale immobilizzato**. Per esempio, di fronte a un **rapporto tra capitale circolante commerciale e ricavi maggiore di zero** si evince che gli **incassi avvengono dopo i pagamenti**.

D'altro canto, squilibri finanziari sono riconducibili alla **presenza di un flusso di gestione insufficiente** normalmente a seguito di uno squilibrio economico, all'autofinanziamento proveniente dal **mancato rispetto dei termini di pagamento ai fornitori**, a *capex* di sostituzione e rinnovo insufficienti e posticipati "*sine die*" (flusso operativo negativo), a una gestione finanziaria che deve **compensare lo squilibrio attraverso un eccessivo ricorso al credito bancario**, oppure attraverso il finanziamento improprio dallo Stato (mancato pagamento di imposte, contributi e ritenute), o con il **mancato pagamento dei dipendenti**.

Lo squilibrio economico genera **perdite operative**, mentre lo squilibrio finanziario comporta onerosità del debito. Il combinato disposto dei 2 squilibri può comportare **significative perdite di esercizio**, quindi la **riduzione del patrimonio netto** (nel peggiore dei casi addirittura sotto il minimo legale). Quindi, al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'[art. 2484, c.c.](#) (tipicamente la riduzione del capitale sotto i limiti *ex lege*) l'imprenditore ha il dovere di gestire la **società ai soli fini della conservazione dell'integrità** e del valore del patrimonio.

Altresì, come anticipato *ut supra*, oltre a prevedere la capacità di rilevare i predetti squilibri, un adeguato assetto deve essere in grado di verificare la **sostenibilità del debito per almeno i successivi 12 mesi**. Gli indicatori principali in questo caso includono il D.S.C.R. (flusso di cassa operativo sul servizio del debito), il rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA, come pure il rapporto tra Posizione finanziaria netta (PFN) e patrimonio netto. Un D.S.C.R. sotto all'unità, un PFN/EBITDA superiore a 5 e un rapporto PFN/patrimonio netto **sono valori considerabili come "critici"**.

### Trigger ed Early warning indicator

Esiste un filo conduttore tra la **disciplina del Codice della Crisi in commento e la normativa di vigilanza bancaria** in tema di dotazione di misure idonee per rilevare precocemente l'insolvenza dell'impresa.

Con la transizione dal Principio contabile internazionale IAS 39 all'IFRS 9 "Strumenti finanziari", dal 1° gennaio 2018 le banche, nel verificare per ciascuna propria posizione creditoria l'eventuale presenza di specifici elementi oggettivi (c.d. trigger) che incidono sulla rischiosità dell'esposizione della controparte, devono valutare **la qualità del credito** con un

approccio c.d. Expected loss, ovvero sulla base della **valutazione di possibili futuri eventi di perdita** i cui effetti incidono sul calcolo della perdita attesa, in luogo del precedente approccio c.d. Incurred loss, proprio dello IAS 39, basato sulla considerazione delle **perdite subite per misurare la perdita attesa**.

Quindi, con l'IFRS 9, l'eventuale presenza di trigger, che in via presuntiva indentificano un incremento della rischiosità dell'esposizione della controparte (*rectius* della perdita attesa), origina una specifica **"Staging allocation" del credito**.

La segmentazione in parola prevede **3 stage entro i quali collocare le esposizioni debitorie** verso la banca, con il primo di essi contenente le **esposizioni "performing"** (stage 1), il secondo i **crediti "underperforming"** (stage 2), mentre il terzo che afferisce ai **crediti deteriorati o "non performing"** (stage 3).

Dunque, con l'IFRS 9 si tiene conto di determinati trigger per operare il passaggio tra i vari stage, in conseguenza del quale si avrà una differente **modalità di determinazione della perdita** attesa per la banca da una determinata esposizione, quindi una differente **modalità di accantonamento** alla voce 130 del Conto economico del bilancio della banca (rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti).

D'unque, in stage 3 vi rientrano i **crediti "Non performing"**, segnatamente:

- le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, qualora vi sia la persistenza di una posizione scaduta e/o sconfinante **da più di 90 giorni sopra la soglia di materialità di 500 euro** e dell'1% dell'esposizione debitoria complessiva;
- le inadempienze probabili, rispetto alle quali la banca ritiene improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il **debitore possa adempiere integralmente alle proprie obbligazioni**;
- le **sofferenze**, ossia quelle esposizioni debitorie (di ammontare pari alla somma di capitale, interessi corrispettivi, interessi di mora, spese ripetibili) che la banca considera insolventi e che **passano a contenzioso**.

Secondo quanto previsto in Banca Centrale Europea, "Asset Quality Review Phase 2 Manual", 20 giugno 2018, l'eventuale attivazione di trigger che in via presuntiva indentifichino un **incremento della rischiosità dell'esposizione** tale considerare quest'ultima tra i "non performing", quindi in stage 3, può individuarsi nelle seguenti circostanze.

Anzitutto la **riduzione del patrimonio netto per più del 50% nel corso dell'esercizio**. Come per il Codice della Crisi (quando si parla di squilibri patrimoniali), anche secondo le linee guida della B.C.E. la grandezza dell'attivo netto rileva per la sua importanza informativa, soprattutto quando si riduce **oltre determinati limiti**.

Un altro evento indicativo di impairment del credito in stage 3 è riconducibile alla **presenza di significativi scaduti sui debiti verso creditori pubblici** (come potrebbe essere l'Amministrazione

finanziaria o gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie) e **verso i dipendenti**.

A tal proposito, analogamente a quanto indicato nelle citate linee guida B.C.E. in materia di A.Q.R., anche il Codice della Crisi prevede **misure d'allerta che devono essere attivate dai c.d. creditori pubblici qualificati** (i.e. dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS, dagli agenti della riscossione), i quali saranno chiamati a effettuare apposite segnalazioni alla società nella **circostanza di superamento delle soglie** ex [art. 25-novies, D.Lgs. n. 14/2019](#) (c.d. importo rilevante) di debito fiscale e/o contributivo da parte delle imprese.

Altresì, si evidenzia che, analogamente a quanto previsto dal disposto del D.Lgs. n. 14/2019 per l'individuazione di segnali della crisi, con l'IFRS 9 (e con le linee guida dell'autorità di vigilanza europea) assurge a elemento esiziale per l'individuazione di trigger **la stima dei flussi di cassa** attesi utili al rimborso di un'esposizione debitoria.

A tal fine, similmente a quanto disposto dall'[art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 14/2019](#), le linee guida B.C.E. in materia di A.Q.R indicano tra gli impairment trigger il significativo **decremento nei flussi di cassa prospettici** e il D.S.C.R. inferiore ad 1,1 in quanto entrambi i trigger evidenziano l'incapacità dell'azienda di generare un flusso di cassa sufficiente a coprire i pagamenti futuri del debito, inclusi capitale e interessi.

D'altro canto, la B.C.E. nel 2017 ha pubblicato le "Linee guida europee per le banche sui crediti deteriorati (non-performing loans, NPL)", con l'obiettivo precipuo di **sviluppare un approccio di vigilanza organico tra gli Stati in merito**, in particolare, all'individuazione e alla gestione dei crediti non performing che, come evidenziato nel paragrafo precedente, sono collocati in stage 3.

Quindi, al fine di monitorare i crediti *in bonis*, prevenendone il deterioramento, le banche giocoforza dovrebbero disporre di **procedure tali da riuscire a individuare i segnali di allerta precoce** (c.d. Early warning indicator) che la B.C.E., nelle sue linee guida, elenca **all'Allegato 4**.

In particolare, vengono individuati **taluni esempi di Early warning indicator**, segnatamente:

- aumento dei **livelli di debito e garanzia reale** in altre banche;
- **esposizioni scadute** o altre categorie di esposizioni deteriorate in altre banche;
- **default del garante**;
- debito censito in **centrale dei rischi privata** (se presente);
- **azione legale**;
- **fallimento**;
- variazioni della **struttura societaria** (ad esempio fusioni, riduzione del capitale);
- rating esterni assegnati e **relative tendenze**;
- altre **informazioni negative** riguardanti i principali clienti/controparti del debitore/fornitore;
- tendenza negativa del rating interno;

- assegni non pagati;
- variazione significativa del **profilo di liquidità**;
- leva finanziaria delle passività (ad esempio capitale proprio/totale passività <5% o 10%);
- numero di giorni di scaduto;
- numero di mesi di eventuale **utilizzo dello scoperto/superamento dello scoperto**;
- **utili al lordo delle imposte**/ricavi (ad esempio rapporto <-1%);
- perdite continue;
- eccesso prolungato dello **sconto di carta commerciale**;
- fondi propri negativi;
- ritardo nei pagamenti;
- **calo del fatturato**;
- **riduzione delle linee di credito** relative a crediti commerciali (ad esempio variazione sui dodici mesi, media trimestrale/media annuale);
- riduzione inattesa di **linee di credito inutilizzate** (ad esempio importo non utilizzato/totale accordato);
- tendenza negativa del punteggio comportamentale;
- tendenza **negativa della probabilità di default** e/o del rating interno.

Il calcolo degli indicatori in questione è da effettuarsi a cadenza almeno mensile, diversamente dal Legislatore della Riforma che, nel Codice della Crisi, non indica chiaramente la **frequenza di determinazione degli eventuali squilibri**, nonché di verifica della sostenibilità dei debiti.

D'altro canto, il sistema di allerta precoce disciplinato dal Codice della Crisi pone degli obblighi di segnalazione all'organo amministrativo in capo agli Organi di controllo, ai revisori legali e ai creditori pubblici qualificati, mentre le citate linee guida della vigilanza bancaria **non sono vincolanti**, sebbene le banche potrebbero essere chiamate a dare spiegazioni in sede ispettiva se **ne vengono disattese le indicazioni**.

Maggiori approfondimenti sul tema verranno trattati in occasione del seminario di specializzazione "[Informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle imprese](#)".

## ***TeamSystem ed Euroconference al Congresso Nazionale CNDCEC: concretizzare il cambiamento***

di Milena Montanari



### **Un evento che guarda al futuro della professione**

**Dal 22 al 24 ottobre** Genova ospita il Congresso nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, tre giorni dedicati al tema **“Concretizzare il cambiamento. Esperienze, innovazioni, risultati”**.

L'appuntamento, ai Magazzini del Cotone, riunisce i professionisti e i rappresentanti istituzionali della categoria per discutere le grandi trasformazioni che stanno ridefinendo la professione: digitalizzazione, sostenibilità, aggregazione e formazione continua.

Il commercialista è chiamato a evolvere da certificatore di dati passati ad attestatore di dati futuri, con un approccio predittivo e consulenziale. E in questo percorso l'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie giocano un ruolo chiave.

### **TeamSystem ed Euroconference protagoniste dell'innovazione**

In questo scenario, TeamSystem ed Euroconference saranno protagoniste a Genova, portando la loro esperienza nel supportare la trasformazione digitale degli Studi professionali.

Presso lo stand dedicato, i partecipanti potranno scoprire **soluzioni integrate che uniscono tecnologia, automazione e contenuti formativi**, per accompagnare i professionisti nel passaggio verso un modello di consulenza evoluta e sostenibile.

Un'occasione per toccare con mano i **vantaggi dell'AI applicata alla gestione dello Studio e della piattaforma editoriale EuroconferenceinPratica**, strumenti concreti per affrontare il cambiamento con metodo e visione.

## **L'AI come leva per la crescita dello Studio**

La prima giornata del Congresso si concentra proprio sull'impatto dell'intelligenza artificiale, con la sessione plenaria "L'AI: un nuovo tiranno o un utile strumento per condurre la professione verso un cambiamento etico?".

L'incontro esplora i risvolti etici e operativi dell'adozione dell'AI, ponendo l'attenzione sui **benefici per i professionisti**: maggiore efficienza, riduzione dei tempi e possibilità di concentrarsi su attività a valore.

In un contesto dedicato a comprendere come la tecnologia possa guidare l'evoluzione della professione, la presenza di TeamSystem ed Euroconference assume un significato naturale e coerente: da anni affiancano i commercialisti nel percorso verso l'innovazione, traducendo la complessità digitale in strumenti concreti per la gestione e la crescita dello Studio.

Tra i focus anche la protezione dei dati, la sicurezza informatica e l'integrazione di soluzioni automatizzate, temi che si riflettono direttamente nelle proposte tecnologiche e nei contenuti formativi offerti dalle due realtà.

## **L'intelligenza artificiale "a misura di Studio"**

**TeamSystem Studio** è la piattaforma gestionale che sfrutta l'intelligenza artificiale per automatizzare le attività contabili e di bilancio, liberando tempo prezioso per la consulenza.

Grazie al modulo AI e Automazione Contabile, è possibile ridurre le operazioni manuali, monitorare i processi con una console di controllo e beneficiare di servizi predittivi sui conti contabili.

Un vero assistente digitale integrato nel gestionale, che accompagna il professionista nel passaggio verso uno Studio più efficiente, competitivo e orientato al cliente.

## **EuroconferenceinPratica: contenuti intelligenti e integrati**

Accanto alle soluzioni gestionali, Euroconference presenta EuroconferenceinPratica, la piattaforma editoriale digitale integrata con l'AI.

Un sistema pensato per supportare lo Studio con contenuti pratici e aggiornati, accesso immediato a norme, prassi e giurisprudenza, e funzioni di ricerca avanzata grazie a Esperto AI e NormAI in Pratica.

Un vero **consulente digitale di Studio** che consente di affrontare gli adempimenti con sicurezza e rapidità, dedicando più tempo alla consulenza strategica per i clienti.

Vieni a visitare il nostro stand e scopri le soluzioni per il tuo Studio!